

quato calepino di cui si serviva, bisogna aver convincentemente discussa e respinta ogni altra piú plausibile ipotesi.

7. IL RAGIONIERE GAIO?

1. Di Gaio, come è ben noto, si è detto di tutto¹, giungendo sino al punto di qualificarlo un poveraccio di provinciale, un non classico vissuto ai tempi dei classici, un plagiatore di Cassio Longino, uno pseudonimo di Lelio Felice e persino una donna travestita da uomo. In attesa che qualcuno lo additi (secondo una moda ossessiva oggi corrente) come un omosessuale, ovvero come « Gay », ecco un valente romanista, C. A. Cannata, che ce lo presenta (e ce lo ripresenta piú volte, poiché lo afferma in vari suoi scritti) in un modo parzialmente nuovo.

Gaio, secondo il Cannata, era certo un grande e accurato studioso (quel che si definisce, in linguaggio scolastico, un « secchione »), ma come giurista il suo « quoziente di intelligenza », per dirla con gli psicometri, era tutt'altro che soddisfacente: « il n'était probablement pas très intelligent, car il ne comprenait pas tout ce qu'il expliquait », anche se « il était bien informé et possédait un style impeccable et d'une clarté exemplaire ». Pertanto il nostro viene giudicato sulla base del solo « opuscule » delle sue *Institutiones* ed è « donc certainement un écrivain 'classique', mais il ne peut pas être considéré comme un juriste classique ».

Senza ripetere il molto (o il troppo) che ho già pubblicato in varie occasioni per contestare le interpretazioni piú azzardate, vorrei qui tentare di esprimere (brevemente, brevemente: sia chiaro) i motivi essenziali per cui anche la ingegnosa interpretazione del Cannata non mi trova d'accordo.

2. Innanzi tutto direi che Gaio non va « giudicato e mandato » sulla base delle sole sue Istituzioni. Prescindendo dalle *res cottidianae* (della cui genuinità si discute) e da altre opere minori, i *libri ad edictum*

* In *Labeo* 35 (1989) 341 ss.

¹ Sul tema: C. A. CANNATA, *Histoire de la jurisprudence européenne*, 1: *La jurisprudence romaine* (1989) 123 ss., spec. 135 ss. e nt. 27-32; *Id.*, *Introduzione ad una rilettura di Gai 4.30-33*, in *Scr. Guarino* (1984) 1869 ss., spec. 1875 ss., 1879; Th. MAYER-MALY, « Gaius », in *Roczniki Teologiczno-Kanoniczne* 10 (Lublin 1963) 55 ss. e citazioni *ivi*; A. GUARINO, *Storia del diritto romano?* (1987) n. 228 (p. 442 ss.); *Id.*, *Genuinità del Gaio Veronese*, in *Tagliacarte* (1983) 74 ss.; *Id.*, *L'intelligenza di Gaio*, *ivi* 100 s.; *Id.*, *Gaio Felice?*, *ivi* 137 s.; *Id.*, *La dimensione di Gaio*, ora in *Iusculum iuris* (1984) 224 ss.

praetoris urbani (almeno dieci), quelli *ad edictum provinciale* (in numero di trentadue), quelli *ad legem Duodecim tabularum* (in numero di sei), quelli *ad legem Iuliam et Papiam* (in numero di quindici) ci mostrano un giurista (di cui i brani della palingenesi leneliana, escluse le Istituzioni, sono non meno di 521) che stava molto attento al diritto dei suoi tempi e che era pienamente (anche se non luminosamente) in grado di interpretarlo col metodo casistico, cioè con un metodo che il Canina segnala più volte (ed è esatto) come particolarmente difficile, cioè come particolarmente da giurista.

A proposito di queste altre opere gaiane, è ben vero che i « *puto* », i « *consentio* », i « *sed ego contra* » e via dicendo non abbondano, o addirittura non vi sono. Tuttavia, a parte il fatto che locuzioni siffatte o analoghe sono infrequenti anche negli altri autori giuridici dell'età classica, non mi sembra che Gaio mancasse sempre di esprimere la sua opinione personale e che egli « n'osait pas proposer sa pensée de manière directe, comme l'aurait fait un juriste ». Al pari della gran maggioranza dei giuristi del II e III secolo, Gaio usava concludere le sue argomentazioni (spesso facendo proprio qualche indirizzo di opinione precedentemente manifestatosi in concorrenza con altri indirizzi) con un « *ex his omnibus apparet rell.* », con un « *sed dicendum est* » e in modi simili, manifestando con ciò precisamente il suo personale punto di vista. Punto di vista che non era meno personale per il fatto di non essere il frutto di un'escogitazione assolutamente nuova, ma di essere l'espressione di una ragionata scelta tra quelli manifestati dai giuristi anteriori e contemporanei.

Là dove Gaio sembra essere meno « personale » è certamente nelle *Institutiones*, ove è notorio che spesso (non sempre) accoglie l'opinione dei suoi « *praeceptores* » e che, solitamente, preferisce dare un'idea univoca (cioè indiscussa e non problematica) degli istituti che via via rappresenta. Anche a questo proposito, però, non bisogna andare a conclusioni precipitose: non tanto perché non mancano i casi in cui Gaio la sua opinione o la sua scelta nelle Istituzioni chiaramente la esprime, quanto perché il manuale di Gaio (un « *opuscule* » che io sarei stato lieto di saper scrivere) è un libro elementare (privo, per di più, di apparato di note) in cui l'autore è tenuto a parlare brevemente, in maniera puramente isagogica, facendo cenno solo dei problemi principali e risolvendo gli stessi secondo ciò che « *magis placuit* » alla giurisprudenza che lo ha preceduto (anche se è evidente, ed anzi il più delle volte chiaramente affermato, che le soluzioni preferite sono quelle della scuola sabiniana). Chiunque fra noi abbia scritto un manuale elementare di diritto, sopra

tutto se di diritto vigente, sa bene (a cominciare dal Cannata ed a finire, varie lunghezze dopo, con me) che, almeno nella « parte alta » (cioè nel « testo », e non nelle note a piè pagina), è stato doverosamente breve, succinto, compendioso ed esente dai « *puto* » e dai « *sentio* », proprio alla maniera di Gaio nelle *Institutiones*.

Le quali *Institutiones*, me lo permetta il Cannata, sono un « profilo » originale ed efficace del *ius Romanorum*: un profilo che si apre, fra l'altro, con una chiara (e prima di allora inconsueta) elencazione, avente a paradigma la *lex publica*, dei documenti scritti dai quali (« *ex* ») si ricavano i « *iura populi Romani* ». Certo che ad un ristretto « profilo » qualche cosa sfugga e che le Istituzioni gaiane pertanto qualche cosa non ce la dicano intera (si pensi al *matrimonium*), qualche cosa non ce la dicano al posto dove più o meno giustamente ce la aspetteremmo (si pensi al *depositum*) e qualche cosa addirittura non ce la dicano affatto: ma tutto ciò è inevitabile e non autorizza, a mio avviso, il giudizio che le *Institutiones* siano una sorta di « colapasta » tutto bucherellato. La « griglia ordinatrice » delle Istituzioni gaiane non sarà quella così detta « civilistica » e non sarà nemmeno quella così detta « edittale » (due griglie sistematiche che non so, per verità, quanto siano preziose), tuttavia, visto che le Istituzioni sono state scritte quando B. Windscheid era ancora da nascere, essa serve abbastanza bene (per quel che è possibile ad una esposizione dottrinale, la quale è sempre e fatalmente deformatrice), serve abbastanza bene, dicevo, ad « evidenziare i rapporti sistematici che strutturano la materia esposta ».

3. Ed è poi generoso asserire che Gaio non capiva, a volte, quel che diceva? No, proprio no. A prescindere dal punto che nelle Istituzioni i glossemi postclassici (pur se non quanti ne vuole il Solazzi) indubbiamente (mi si crocifigga) non difettano, io mi permetto di replicare che il tirar giù di tanto in tanto affermazioni infondate, e il trarre in questo o in quel caso conclusioni erronee, è cosa che può capitare e forse capita a tutti.

Se ci vogliamo parlare sinceramente e in un orecchio tra noi, che altro facciamo, noi dottrinarii, se non scoprire gli errori (veri o presunti) commessi da quelli che ci hanno preceduto e divulgarli (i malvagi che siamo) in libri, articoli e recensioni? Siamo perciò autorizzati a sostenere, degli studiosi di cui abbiamo riveduto le bucce, che non erano o sono giuristi, ma erano o sono solo divulgatori (magari eleganti, ma talvolta inconsapevoli) di cose giuridiche?

D'altra parte, ci vorrebbe una dimostrazione molto più lunga e minuziosa di quella che il Cannata ci offre per poter stabilire, in scienza

